



PARERE *Pro Veritate*

in merito alle asserzioni di H.J.A. Sire per lo SMOM (Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta) / inerenti le prerogative dell'Ordine Ecumenico Ospedaliero di San Giovanni – Cavalieri di Malta ovvero dell'Ecumenical Hospitaller Order of Saint John Knights of Malta, le qualità di S.A.S. principe Peter Iossif di Lemessos e la North American Foundation of the Ecumenical Hospitaller Order of Saint John Knights of Malta

redatto nella Città del Santo, li XXIII del mese VI *Anno Domini* MMXVI
da Don Francesco Maria Mariano duca d'Otranto &c. &c.

Eccellentissima Corte,

con riferimento alla causa civile n. 15/5839, pendente innanzi la Corte Distrettuale per il Distretto Orientale della Pennsylvania (USA), mi sia permesso, in qualità di cultore, esperto e Conservatore del Consiglio Araldico Italiano – Istituto Marchese Vittorio Spreti, fondato nel 1948 in Torino, di sommessamente contestare l'assunto secondo il quale il SOM (*Sovereign Order of Malta*), così definito da H.J.A. Sire (all. 1, in realtà, S.M.O.M., acronimo di Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, con sede magistrale in via Condotti, n. 68, Roma, Italia) sia un Ordine sovrano.

Valga a contrastare quest'asserzione, affrettatamente data come postulato dal Sire, qualche preliminare breve cenno storico, che varrà anche a dimostrare l'incompetenza della Corte a giudicare in campo di "*religious or historical disputes*", conformemente alla decisione del 29 settembre 2011 dell'*United States District Court – Southern District of Florida* (28 febbraio – 2 marzo 2011, West Palm Beach, Florida), innanzi al Magistrato – "United States District Judge" – dott. Kenneth L. Ryskamp.

A seguito degli avvenimenti del 1797-1798 si può pianamente affermare che l'originario Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi, di Malta, abbia





ceduto il passo, per la forza maggiore degli eventi bellico-politici, ad altre nuove entità, separate da quello che è l'attuale Sovrano Militare Ordine di Malta di via Condotti.

Invero, mentre a Parigi il Direttorio stava allestendo la spedizione in Egitto, allo scopo di spezzare in due l'Impero britannico, il 15 gennaio 1797, a San Pietroburgo, si incontrarono: per conto dello Zar, il Principe Alessandro Kourakin e il Conte Alessandro di Besborodvo, per conto del Gran Maestro dell'Ordine di Malta il Balì fra' Jules René Conte di Litta. Fu firmata una Convenzione che stabiliva che il Priorato di Malta in Polonia era dichiarato soppresso, e veniva incorporato, dato che la Polonia era stata annessa nell'Impero, nel nuovo Priorato di Malta Cattolico di Russia. Intanto, proprio in quell'anno (13 luglio), venne a mancare il Gran Maestro de Rohan. Si dice che, sul letto di morte, avesse presagito di essere l'ultimo Gran Maestro di un Ordine Sovrano, "*illustre e indipendente*". La Convenzione stipulata con la Russia fu dunque ratificata da fra' Ferdinand von Hompesch, eletto dai Cavalieri nuovo Gran Maestro (71°).

2

Il Balì fra' Jules René Conte di Litta si recò, come Ambasciatore straordinario del Gran Maestro, a San Pietroburgo (7 agosto 1797), per la ratifica della Convenzione di gennaio, con l'incarico di offrire allo Zar la carica di Protettore dell'Ordine. Non dimentichiamo che, in quell'anno, dopo i successi del Bonaparte in Italia, era stata stipulata una pace separata fra la Francia e l'Austria; nel 1795 erano già state stipulate paci separate con Spagna e Prussia. Fu giocoforza che l'Ordine facesse riferimento alla Russia, per avere alle spalle una Potenza protettrice di caratura internazionale.

Il Pontefice Pio VI (1775-1799) non si oppose a questa nomina. Lo Zar accettò quindi la nomina di Protettore e con Decreto Imperiale riformò il Consiglio dell'Ordine (29 novembre 1797). Il 15 febbraio 1798 i Francesi entravano in Roma e deponevano *de vi* il Pontefice Pio VI come Sovrano dello Stato della Chiesa. Il Papa fu mandato in esilio (20 febbraio). Si fermò a Siena, poi a Firenze, fino a quando anche questa città fu occupata dai Francesi (25 marzo 1799). Qui subì l'onta della deportazione, a Valence, in Francia. Ivi, il 29 agosto morì.





Alla cacciata del Papa seguirono i noti fatti dell'occupazione di Malta da parte dei Francesi, nel corso della navigazione verso l'Egitto (12 giugno 1798). Von Hompesch, in pratica, non fece quasi nulla per opporsi allo sbarco. Qualche storico dell'Ordine più severo – come il Thourot Pichel – bollò von Hompesch come “*venduto ai Francesi*”. Nella notte fra il 17 e il 18 giugno, partì da Malta a bordo di una nave dalmata, accompagnata dal vascello francese *Artemise*. Chiesta ospitalità all'imperatore d'Austria (allora ancora imperatore del Sacro Romano Impero come Francesco II), con soli sedici Cavalieri rimasti a lui fedeli, sbarcò a Trieste (27 luglio 1798) e ivi pose la sede provvisoria di quel che restava dell'Ordine, ormai screditato.

Altri, scacciati da Malta, si dispersero: alcuni tornarono nei loro Paesi d'origine, dando vita a Aggregazioni o Priorati indipendenti. Sull'onda emotiva di una informazione giunta da Malta, secondo la quale il Gran Maestro von Hompesch aveva accettato la resa in cambio della promessa, da parte di Napoleone, di una forte somma di denaro, i Cavalieri reduci dall'isola, dalla Francia, dall'ex Priorato Cattolico dell'Ordine in Polonia, si riunirono in San Pietroburgo il 12 ottobre 1798. Il Gran Maestro von Hompesch fu dichiarato decaduto e, in sua vece, fu eletto quale Supremo Gran Maestro lo Zar Paolo I (72°). Come d'obbligo, la notizia della nomina fu inviata, per la ratifica, al Pontefice Pio VI, che allora dimorava, esule, a Firenze. Quantunque non in regola con lo Statuto dell'Ordine, essendo lo Zar sposato e ortodosso, la nomina fu accettata dal vecchio Papa, che inviò la sua Apostolica Benedizione. Fu certo un *sacrificium intellectus*, dettato dal desiderio di far sopravvivere un Ordine militare-religioso che tanto aveva operato per la Cristianità: il Papa dovette di certo cedere alla forza maggiore.

Il 13 novembre 1798 lo Zar, accertato l'assenso pontificio, accettò la nomina e fece innalzare sul tetto del Palazzo dell'Ammiragliato, a San Pietroburgo, il vessillo dell'Ordine. Lo Zar stesso lo modificò, facendo aggiungere l'aquila bicipite di Russia due volte coronata, ad ali spiegate. Poi giunsero le felicitazioni e i riconoscimenti delle Nazioni europee non succubi della Francia. Anche i Priorati





italiani (o “*della Lingua d’Italia*”, Lombardia, Capua, Barletta, Messina, e altri) riconobbero lo Zar quale Gran Maestro.

Von Hompesch, il 6 luglio 1799, diede le dimissioni al Gran Consiglio dell’Ordine. Sarebbe poi morto, il 12 maggio 1805, a Montpellier, in Francia, sembra, in assoluta povertà.

Come accennato, lo Zar Paolo I, nella pienezza dei suoi poteri di Gran Maestro, ricevuta l’approvazione del Papa Pio VI, dettò un nuovo Statuto, in modo da rendere l’Ordine più adeguato alle difficili circostanze del momento storico. A San Pietroburgo fu donato all’Ordine un sontuoso palazzo, che fu noto da allora come “*Palazzo Malta*”, quale nuova sede, con annessa cappella dove, per i Cavalieri, veniva officiata la Messa di rito latino. Lo Zar volle, *motu proprio*, istituire un secondo Gran Priorato di Russia (10 dicembre 1798), di rito russo-ortodosso. In tal modo il nuovo Gran Consiglio, eletto per governare l’Ordine, fu composto sia da Cattolici che da Ortodossi.

4

Nel 1801, con ulteriore decreto gran-magistrale, fu stabilito che i Membri del Gran Consiglio fossero solo laici. Luogotenente del Gran maestro fu il Balì Conte Nicola Soltykov. Furono istituite Commende ereditarie, e, conseguentemente, il titolo ed il rango di Cavaliere di Malta divenne ereditario; molti Cavalieri contrassero matrimonio e generarono figli, nell’ottica di prolungare nel tempo la vita dell’Istituzione.

Il Pontefice Pio VI fu fatto prigioniero dal generale Berthier e condotto a Valence, dove morì, di stenti, nelle carceri il 29 agosto 1799.

Dopo il brutale assassinio dello Zar, il nuovo Zar Alessandro I si mostrò, salito al trono, contrario ad assumere il Gran Magistero di un Ordine cattolico. Con atto unilaterale, confiscò le ricchezze e le proprietà dell’Ordine, che pur facevano parte del Tesoro imperiale, trasferendole allo Stato, rinunciò alla nomina a Gran Maestro invitando il Gran Consiglio dell’Ordine a chiedere al Papa di nominare un nuovo Gran Maestro cattolico.





A Venezia, il 14 marzo del 1800, il Conclave elesse Pio VII, Papa assai duttile e conciliante, che riuscì a strappare a Napoleone un Concordato (1801) che assicurasse la sopravvivenza, almeno, della Chiesa, anche se gli storici possedimenti terreni sembravano, per il momento, del tutto perduti.

La richiesta del nuovo Zar era del tutto irregolare: affidare al Papa la nomina del nuovo Gran Maestro. Essendo l'Ordine Sovrano e Indipendente, il Gran Maestro doveva essere eletto dal Gran Consiglio, costituito dai Balì dell'Ordine. Secondo lo Statuto, il Papa doveva prendere atto dell'elezione ed accettare la nomina, inviando la sua Apostolica Benedizione.

Alessandro I – tornando alla concatenazione degli eventi – intendeva infatti essere solo il Protettore dell'Ordine. Intanto, a San Pietroburgo, il Gran Consiglio continuava ad esercitare i propri poteri. Nel 1802 dunque, venendo incontro alla richiesta dello Zar, il Papa Pio VII nominò *motu proprio* un nuovo Gran Maestro cattolico, il Balì fra' Bartolomeo Ruspoli, il quale, constatata la non-validità palese della nomina, declinò rispettosamente. Con Breve del 9 febbraio 1803, il Papa nominò il Balì fra' Giovanni Battista Tommasi, il quale accettò (quale 73° Gran Maestro).

5

Nacque così, da un atto illegittimo e unilaterale, l'attuale Sovrano Militare Ordine di Malta. Alessandro I rimase Protettore dell'Ordine fino al 1817, ma soppresse le Commende create nell'Impero dal padre Paolo I nel 1799, ma non quelle cattoliche, già facenti parte del Priorato cattolico di Polonia.

Si può affermare che lo Zar diede il colpo di grazia all'Ordine, che, dal 1803 al 1817, restò praticamente senza una guida ben specifica, dato che in Russia la nomina pontificia non fu mai recepita. Ma nessun provvedimento fu preso, né da Alessandro I, né dai suoi successori, per dichiarare sciolto l'Ordine.

Nato dalla richiesta dello Zar Alessandro I, peraltro pervenuta al Papa per il tramite di Ferdinando IV Re di Napoli (III Re di Sicilia) – dato che lo Zar, nel suo acceso sentimento integralista ortodosso, ritenne inopportuno trattare direttamente





con la Santa Sede – il nuovo Ordine Melitense nacque, senza continuità con l’Ordine originario palestinese, e il parto fu molto difficile.

Pio VII (1800-1823), accondiscese quindi, come detto, in deroga agli originari Statuti dell’Ordine, a nominare un Gran Maestro, nella persona del Gran Balì fra’ Bartolomeo Ruspoli (settembre 1802), ma il nobiluomo, il 2 dicembre, fece pervenire la sua rinuncia. Allora Pio VII tornò alla carica, con un altro candidato, il Balì fra’ Giovanni Battista Tommasi da Cortona (9 febbraio 1803), che accettò. Così, il 27 giugno 1803, nella chiesa del Priorato di Messina, con solenne cerimonia fu intronato Gran Maestro. Qualche storico più severo – come il Menna – ha parlato piuttosto di “*autoproclamazione*” a capo di un Ordine di Malta non più Sovrano ma “*di istituzione pontificia*”.

A Messina fu stabilita la Sede Magistrale. Ma a Messina l’Ordine restò molto poco. Essendo ancora Gran Maestro il Tommasi, il Governo delle Due Sicilie invitò l’Ordine a stabilirsi a Catania, dove v’erano disponibili nuovi fabbricati che potevano ospitarlo: il Convento di Nuovaluce, lasciato dai Frati Agostiniani Scalzi, cui si aggiunse un palazzo nobiliare, messo a disposizione dal Duca di Carcaci (piazza S. Filippo Neri, poi piazza Mazzini, d’angolo di via della Lettera). Il primo, per l’alloggio dei Cavalieri e l’Ufficio religioso, il secondo come sede del Gran Magistero. Il 23 giugno del 1804 si presentarono al Gran Magistero gli ambasciatori dello Zar Alessandro I e rimisero nelle mani del Gran Maestro le insegne dell’Ordine cattolico e i documenti già in possesso dello Zar Paolo I.

Quanto a Malta, si sa che la presenza francese fu di breve durata. Gli Inglesi si impadronirono dell’isola e non avevano alcuna intenzione di restituirla all’Ordine: negli anni successivi, fu anche respinta la richiesta avanzata dal Regno delle Due Sicilie, che pur ne reclamava il possesso, essendo erede diretto del vetusto Regno di Sicilia. Invano fra’ Giovanni Tommasi ne reclamò il possesso; morì (13 giugno 1805) con l’amarezza di non essere stato capace di riportare l’Ordine nella sua sede storica.

Dal 1805 al 1871 l’Ordine fu soggetto al Vaticano e fu retto da Luogotenenti, tanto scarsa era la considerazione che se ne aveva presso la Santa Sede.





Si alternarono:

- Inigo Maria Guevara Suardo (1805-1814);
- Andrea di Giovanni Centelles (1814-1821);
- Antonio Busca, Balì d'Armenia (1821-1834);
- Carlo Candida (1834-1845);
- Filippo di Colloredo (1845-1864);
- Alessandro Borgia (1865-1871).

Vi fu anche una sorta d'incidente con la Santa Sede, alla morte del Gran Maestro Tommasi. Il Papa Pio VII inviò un Breve datato 5 ottobre 1805 col quale nominava *motu proprio* Luogotenente il Balì Caracciolo di Sant'Erasmus, che accettò la nomina. Il Consiglio dell'Ordine però, la respinse, ripristinando il diritto dei Cavalieri all'elezione del Gran Maestro. Così fu eletto il Balì Guevara Sardo, ma solo come Luogotenente.

Papa Leone XII (1823-1829) solo nel 1827 trovò una sede negli Stati Romani: a Ferrara. Nel 1831 il Papa Gregorio XVI (1831-1846) autorizzò il trasferimento a Roma, nello storico palazzo di via Condotti, essendo Luogotenente fra' Antonio Busca, già Balì d'Armenia.

Il trasferimento della sede Magistrale a Roma ebbe luogo in palese continuità con la politica di espansione fuori della Sicilia perseguita dai Luogotenenti. Il Gran Priorato di Roma era stato ricostituito già nel 1816, finita la ventata napoleonica e stabilizzatosi il potere temporale. Poi seguirono le costituzioni o ricostituzioni dei Grandi Priorati di Lombardia, Venezia e Due Sicilie (1839). Finalmente, nel 1879, dopo sette Luogotenenze, il Papa Leone XIII (1878-1903) nominò *motu proprio* un nuovo Gran Maestro (74°): fra' Giovanni Battista Ceschi di Santa Croce (1879-1905). Erano trascorsi ben otto anni dalla morte dell'ultimo Luogotenente Alessandro Borgia.

Dal 1905 ad oggi, si sono susseguiti:

- 75° Gran Maestro fra' Galeazzo von Thun und Hohenstein (1905-1931);
- 76° Gran Maestro, fra' Ludovico Chigi Albani della Rovere (1931-1951),





- Luogotenente Generale fra' Antonio Hercolani Fava-Simonetti (1951-1955);
- Luogotenente Generale Ernesto Paternò Castello di Carcaci (1955-1962)
- 77° Gran Maestro fra' Angelo de Mojana di Cologna (1962-1988);
- Luogotenente Generale fra' Giancarlo Pallavicini (1988);
- 78° Gran Maestro fra' Andrew Willoughby Ninian Bertie (1988-2008);
- Luogotenente Generale fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (2008);
- 79° Gran Maestro fra' Robert Matthew Festing (in carica dall'11.03.2008).

Ora, esaurita la breve digressione storica, è bene ricordare che l'Ordine, sotto la Luogotenenza di fra' Antonio Hercolani Fava-Simonetti, regnante il Pontefice Pio XII, ha chiesto alla Santa Sede “*di determinare la natura delle qualità di Ordine Sovrano e di Ordine religioso del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*”.

Il Tribunale Cardinalizio, istituito con Pontificio chirografo del 10 dicembre 1951, riunitosi il 24 gennaio 1953, esaminata la documentazione prodotta dall'Ordine, ha deliberato quanto segue (sentenza pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis*, vol. XLV (1953), pagine 765-767):

“Le qualità di Ordine sovrano, a cui si riferisce l'articolo 2° del Titolo I delle vigenti Costituzioni del medesimo Ordine, ripetutamente riconosciuta dalla Santa Sede ed enunziata nel citato articolo, consiste nel godimento di alcune prerogative inerenti all'Ordine stesso come Soggetto di diritto internazionale. Tali prerogative, che sono proprie della sovranità – a norma dei principi del diritto internazionale – e che, dietro l'esempio della Santa Sede, sono state riconosciute anche da altri stati, non costituiscono tuttavia nell'Ordine quel complesso di poteri e prerogative che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola.

(Omissis)

L'Ordine Gerosolimitano di Malta, in quanto composto dei Cavalieri e dei Cappellani, di cui agli articoli 4 e 9 del Titolo I delle Costituzioni, è una Religione e più precisamente un Ordine religioso, approvato dalla Santa Sede.

(Omissis).





La qualità di Ordine sovrano della istituzione è funzionale, ossia diretta ad assicurare il raggiungimento dei fini dell'Ordine stesso e il suo sviluppo nel mondo. L'Ordine Gerosolimitano di Malta dipende dalla Santa Sede (...) e, in particolare, come Ordine religioso, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi (...). Gli insigniti di onorificenze dell'Ordine e le sue Associazioni dipendono dall'Ordine e, per esso, dalla Santa Sede.

(Omissis).

La presente sentenza è immediatamente esecutiva”.

La stessa Santa Sede, dunque, non riconosce l'Ordine come Stato Sovrano soggetto di diritto internazionale (come pure sancito dalle Costituzioni dell'Ordine stesso), ma lo riconosce solo come Ordine Religioso, e, come tale, dipendente in tutto e per tutto dalla Santa Sede stessa.

9

Nel 1955 così, il Pretore del Mandamento di S. Agata di Puglia, nell'udienza del 25 giugno 1955 (Procedimento penale n° 81/1955), assolvendo alcuni imputati dal conferimento illecito di onorificenze cavalleresche, facendo riferimento all'allora recentissima sentenza del Tribunale Cardinalizio (che riguardava come detto il S.M.O.M.), affermava:

1. che i poteri e le prerogative dell'Ordine non sono quelle proprie degli enti sovrani, e quindi non è indipendente;
2. che l'Ordine è una Religione e più precisamente un Ordine religioso;
3. che l'Ordine dipende dalla Santa Sede e, in particolare, come Ordine religioso, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, e gli insigniti dipendono dall'Ordine e per esso dalla Santa Sede.

Evidentemente, il Tribunale Cardinalizio aveva inteso trattare soltanto della nuova istituzione Papale, il S.M.O.M., e non dell'antico Ordine rappresentato dai vari Priorati. Recependo il dettato della sentenza dei Cardinali, il Magistrato distingueva allora fra S.M.O.M. (Ordine religioso di Santa Romana Chiesa) e i vari Priorati, alcuni di vecchia data, altri neo-costituiti, non diversamente dai quali





anche il S.M.O.M. di via Condotti si richiama direttamente alla tradizione dell'antico ed estinto Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, un cui ramo, ricostituito per iniziativa pontificia, è lo stesso S.M.O.M.

Pertanto, l'affermazione del Sire secondo cui il SOM (*Sovereign Order of Malta*) è un Ordine Sovrano non può quindi essere accettata in assoluto, ma si presta, come motivato, a essere ampiamente discussa, se non rigettata.

Altra affermazione del Sire del tutto priva di pregio è quella secondo cui non esisterebbe oggi alcuna famiglia che rappresenti le pretese dinastiche di alcuna delle antiche famiglie regnanti dell'Impero bizantino: valga a confutare quest'affrettata asserzione la documentazione che si allega (all. n. 2), dalla quale si può facilmente evincere come il principe Francesco AMOROSO COMNENO ANGELO FLAVIO LASCARIS PALEOLOGO D'ARAGONA è stato un personaggio storico e un soggetto di diritto internazionale pubblico, personalità conosciuta come filantropo anche negli Stati Uniti d'America (all. n. 3), con pretese accertate in modo indiscutibile da plurime sentenze della magistratura italiana (all. n. 4).

10

A mero titolo di esempio, la sentenza del Pretore di Bari (19 aprile 1952, n. 1472) assolse il principe Pietro Amoroso d'Aragona della Stirpe Amoriense di Bisanzio (padre di quel Francesco che, come vedremo, refutò l'Ordine di cui è causa al principe Peter Joseph Iossif) dalla accusa di illecito conferimento di onorificenze cavalleresche: la Pretura, considerò del tutto legittimo il *fons honorum* alla luce del diritto nobiliare. Quanto, poi, all'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, la sentenza stabilì che la Santa Sede, mediante il tribunale Cardinalizio, avendo espresso il suo parere sul S.M.O.M., lo ha qualificato Ordine religioso ma non Ordine Sovrano, sottoponendolo alla gerarchia ecclesiastica (Sacra Congregazione dei Religiosi).

È bene ricordare come nel diritto pubblico moderno, il concetto di abdicazione, mutuato dal diritto romano, ha conservato il senso di volontario abbandono dell'ufficio regio in forza di una manifestazione di volontà dello stesso monarca, la quale ha per effetto di aprire regolarmente la successione come in seguito a morte. L'abdicazione è un atto di natura personale, che deve essere fatto solo per il Re e





non per i suoi discendenti - rispetto ai quali potrebbe essere efficace solo con la successiva approvazione da parte del parlamento - né può ammettersi che il Re abdichi in favore di persona diversa da quella chiamata immediatamente a succedere in virtù della costituzione. Dev'essere assoluta, non temporanea o revocabile, di modo che il Re abdicatario non possa essere nuovamente chiamato al trono se non in virtù di una legge che modifichi l'ordine naturale della successione. Infine, deve risultare da atto autentico, di modo che nessun dubbio rimanga sulla manifestazione esplicita e libera della volontà del Re, anche se non si ritiene necessaria all'uopo una legge, trattandosi di un atto personale del Re.

L'abdicazione, a propria volta, si distingue dalla rinuncia all'eredità del trono, che consiste nel rifiuto o non accettazione della corona al momento dell'apertura della successione (per cui chi abdica è Re mentre chi rinuncia non è ma dovrebbe diventare tale) e dalla *debellatio*, termine mutuato dal diritto internazionale ove indica il fenomeno corrispondente alla totale dissoluzione di uno Stato vinto, che, con riferimento a un sovrano o a un pretendente, consiste nella perdita della sovranità mediante un atto spontaneamente accettato con il quale essi rinunciano alle proprie funzioni e alle particolari prerogative connesse all'effettivo esercizio del potere. In mancanza di essa, compete al sovrano, in qualunque modo sia stato spodestato, la continuazione di alcune manifestazioni del potere regio, e sorge la figura del pretendente.

Con la *debellatio*, purché essa non sia imposta e sia liberamente effettuata, il sovrano e il pretendente rientrano nel novero dei privati cittadini, pur conservando i titoli sovrani. Senza la *debellatio*, invece, i titoli sovrani spettano al sovrano in quanto tale e ai suoi discendenti, e restano tali anche quando il sovrano abbia perduta la effettiva sovranità su di un territorio: la sovranità (sia pur priva del *jus imperii*, cioè della potestà di comando, del *jus gladii*, vale a dire del diritto all'obbedienza da parte dei sudditi, e del *jus majestatis*, ossia del diritto a ricevere difesa e onorificenza) fa comunque parte del patrimonio della famiglia. In altre parole, un sovrano potrà sì essere privato del trono, e cioè essere spodestato, potrà anche essere bandito dal paese ma non potrà mai essere privato della sua qualità: in





queste fattispecie, come detto, mancando la *debellatio*, ha origine il pretendente al trono, istituto anch'esso internazionalmente riconosciuto.

Il pretendente, anche qualora gli sia imposto di abbandonare il suolo patrio, mantiene comunque intatti quei diritti della sovranità al cui esercizio non è di ostacolo la mutata posizione giuridico-istituzionale e che può continuare a esercitare, mentre gli altri vengono sospesi: non c'è dubbio che fra i diritti che conserva integri sia compreso il *jus honorum*, cioè il diritto di conferire titoli nobiliari e gradi onorifici di ordini cavallereschi che facciano parte del patrimonio personale dinastico della famiglia.

Si badi che l'Ordine di cui è causa, l'*Ecumenical Hospitaller Order of Saint John Knights of Malta*, non è né aspira a imporsi come uno Stato moderno creato *ex novo*. L'impostazione giuridica dell'Ordine in seno al diritto internazionale pubblico è quella di collegamento, storico e secondo tradizione, a una sovranità che nasce intorno alla seconda metà del XII secolo d.C.: come comprovato storicamente e giuridicamente, l'Ordine nasce sovrano in quanto indipendente da qualsiasi nazione, Stato o sovranità. La sovranità di un ente legale *sui juris*, quale l'Ordine, che fa parte del patrimonio familiare di una dinastia sovrana *ex-regnante*, continua in perpetuo o fino a quando la dinastia a cui appartiene non si estingue o non cede le sue prerogative sovrane su tale ente previa refuta e trasmissione o causa *debellatio*.

12

E tale sovranità è quella peculiare di un ente sovrano *super partes*, in grado di esercitare le sue funzioni sovrane sulle persone a esso volontariamente assoggettate.

Il fatto che l'Ordine sia stato riformato nel 1922 non significa che, secondo il *jus gentium* e, oggi, il diritto internazionale pubblico, abbia perso nel tempo le sue prerogative sovrane in quanto non esercitate in modo continuativo; il contrario, infatti, sussiste, giacché è nel diritto internazionale pubblico che l'Ordine oggi trova una precisa identità giuridica, comprovata storicamente, come *soggetto* e non *oggetto*.





L'attuale definizione di Stato moderno, che nasce fundamentalmente con il Trattato di Westfalia del 1648 e conseguentemente al Congresso di Vienna del 1814, non può conculcare il libero esercizio delle funzioni sovrane dell'Ordine tramite un suo governo opportunamente organizzato anche se, oltre ad un *popolo*, il concetto di Stato moderno richiede un territorio ben definito sul quale esercitare la propria sovranità. Le funzioni sovrane dell'Ordine, esercitate su tutte le persone a esso soggette tramite un suo ordinamento opportunamente organizzato, sono comparabili alle funzioni sovrane di uno Stato moderno, ma non qualificano l'Ordine come Stato moderno. In realtà, l'Ordine non chiede, né pretende, di essere riconosciuto come uno Stato moderno; ciononostante, asserisce la sua sovranità indipendente in quanto tale nel *jus gentium* nel quale trova il suo collocamento iniziale di sovranità assoluta o indipendente.

13

Siccome l'Ordine non è uno Stato moderno, l'Ordine non è soggetto ai requisiti imposti nel diritto internazionale pubblico per la creazione *ex novo* di uno Stato moderno; l'Ordine esiste in quanto sovrano *sui juris* al momento della sua nascita e nell'ambito del *jus gentium*; inoltre, la sua sovranità è continuata a esistere nel tempo come patrimonio familiare dinastico soggetto alle leggi di successione dinastica e al diritto internazionale pubblico qualora applicabile. Il riconoscimento politico della sovranità dell'Ordine da parte di Stati moderni non è una condizione *sine qua non* per l'esercizio delle sue funzioni sovrane.

Il fatto che l'Ordine, patrimonio personale del Capo di Nome e d'Armi della più antica Dinastia bizantina vivente, assunse la corrente denominazione, il 21 novembre 1922, a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto per volontà del principe Luigi Cesario Spiridione, padre di Francesco AMOROSO COMNENO ANGELO FLAVIO LASCARIS PALEOLOGO D'ARAGONA, e che fu per refuta trasmesso al nobilissimo Casato del principe Peter Joseph Iossif, del cui patrimonio oggi è parte (all. n. 5), non annulla i diritti originali succitati, che continuano a esistere in perpetuo. Se è vero che nel diritto internazionale pubblico esiste, in seno a dinastie regnanti o ex-regnanti, la figura del pretendente o al trono o alle prerogative sovrane della dinastia di cui è Capo di Nome e d'Armi, dev'essere pur





vero che tali prerogative debbano essere riconosciute anche a un altro legittimo successore, purché i diritti trasmessi siano gli stessi originali, *ipsa jura*: una volta trasmessi non cambiano *ex post facto* secondo quanto inteso dall'augusto Fondatore dell'Ordine, che qualifica tutti i suoi successori, discendenti o meno, *ex pacto et providentia majorum*. Ne consegue quindi che è soggetto di diritto internazionale pubblico non solo il pretendente dinastico che nasce in seno a dinastie regnanti o ex-regnanti ma anche il pretendente titolare, in legittima successione magistrale, di tutti i diritti originali (indisputabili, inviolabili, inalienabili, indivisibili, perpetui ed ereditari) alla spettanza e alla qualifica di Sovrano Principe Gran Maestro di un Ordine Cavalleresco, esso stesso soggetto di diritto internazionale pubblico conseguentemente al fatto che esiste, sia pure come patrimonio dinastico, in modo autonomo e indipendente.

14

In merito a quanto esposto sopra, un esempio storico di grande rilevanza giuridica è dato dall'avvento al trono di Sicilia, nel 1734, di Carlo IV di Borbone, che in quell'occasione dichiarò di essere non un conquistatore della Sicilia bensì il legittimo successore di Carlo VI d'Asburgo. Carlo IV di Borbone volle precisare sin dall'inizio, in modo chiaro e inequivocabile, il fatto che con lui non iniziava una nuova dinastia regnante in Sicilia, così come può accadere nel caso di conquista, ma che, pur essendo il suo Casato diverso da quello di Carlo VI d'Asburgo, egli (Carlo IV di Borbone) avrebbe tramandato, per Grazia di Dio e diritto di successione, lo stesso patrimonio storico, culturale, sociale, araldico, politico e giuridico così come inteso da Ruggero II, primo re del Regno di Sicilia.

Così come nel caso di legittima successione al trono di Sicilia, nel 1734, di Carlo IV di Borbone, nel caso della legittima successione all'Ordine, avendo il principe Peter Joseph Iossif ricevuto per refuta e trasmissione, senza necessità di ulteriore ratifica o conferma, tutti gli originali privilegi, diritti, prerogative, trattamenti e facoltà, usi e consuetudini, nessuno escluso o eccettuato, alla spettanza e alla qualifica di Sovrano Principe Gran Maestro effettivo dell'Ordine, con diritto a titolo originario, per sé e per i successori all'infinito, a tutte le qualifiche, prerogative, attributi e trattamenti del rango, con facoltà di usare stemmi, titoli e





qualifiche che gli appartengono, valgono, per degna continuazione, pur essendo il Casato del principe Peter Joseph Iossif diverso da quello dei legittimi discendenti dell'augusto Fondatore dell'Ordine, tutti gli stessi e originali privilegi, diritti, prerogative, trattamenti e facoltà, usi e consuetudini, qualifiche e attributi, già propri del pretendente dinastico, Capo di Nome e d'Armi della più antica Dinastia bizantina vivente, alla spettanza e qualifica di Sovrano Principe Gran Maestro effettivo dell'Ordine, incluso, *inter alia*, lo stesso riconoscimento di soggetto di diritto internazionale pubblico del pretendente dinastico, riconosciuto tale in virtù delle prerogative sovrane dinastiche che, in relazione all'Ordine, sono proprie anche del Sovrano Principe Gran Maestro come successore, discendente o meno, *ex pacto et providentia majorum*.

Lo scioglimento del secolare ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni, voluto dall'Imperatore Napoleone I dopo la conquista dell'isola di Malta, pose fine a una continuità d'intenti e di risorse che contava quasi ottocento anni di storia. A partire da quella data, i cavalieri si ritrovarono divisi in vari ordini paralleli: il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Rodi, detto di Malta che ha la sua sede a Roma e molti altri che si ricollegano storicamente e giuridicamente al S.M.O.M.

Vi sono attualmente Ordini di San Giovanni di Gerusalemme che fanno capo ad 'enti' diversi da quelli privati – o *self-styled Orders* –, che sono di collazione di Famiglie ex regnanti, riconosciute come tali da sentenze della magistratura, latrici di *fons honorum* internazionalmente riconosciute come prerogativa 'residua', sopravvissuto alla fine della sovranità. Si tratta di Ordini Magistrali del tutto legali: il Capo di Nome e d'Arme di una ex Casata sovrana può, cioè istituire nuovi Ordini di sua collazione, Ordini 'di Collana', che hanno pari dignità di quelli 'di Corona', di collazione, cioè, di Casata effettivamente Regnante.

Dallo storico Ordine dei cavalieri di Malta si sono effettivamente sviluppati dei legittimi Ordini cavallereschi che rinviano la propria *fons honorum* a quella del rispettivo Gran Maestro, come in alcuni dei casi esemplificativamente di seguito riportati, e cioè:





- il Venerabile Ordine dell'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (*Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem*), di cui il Capo dell'Ordine è S. M. la Regina Elisabetta II mentre il Gran Maestro è S.A.R. Richard, duca di Gloucester; Ordine Istituito nel 1888 (fede protestante o anglicana);
- il Baliaggio di Svezia dell'Ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, di cui è Gran Maestro il re di Svezia Carlo Gustavo XVI; Ordine istituito nel 1946 (ramo evangelico dei Cavalieri Ospitalieri);
- Baliaggio dei Paesi Bassi dell'Ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, di cui è Gran Maestro il re Guglielmo Alessandro Nicola Giorgio Ferdinando di Orange-Nassau; Ordine istituito nel 1909 (ramo protestante dei Cavalieri Ospitalieri Olandesi);
- Baliaggio del Brandeburgo dell'Ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, di cui è Gran Maestro il Principe Oskar di Prussia; Ordine istituito nel 1099 (ramo protestante dei cavalieri ospitalieri tedeschi);
- OSJ ramo russo, già Gran Maestro S.M. Pietro I Karadorđević, re di Serbia dei Croati e degli Sloveni (ramo ortodosso).

16

In definitiva, la Santa Sede si è espressa solo sul S.M.O.M., e non sui Priorati Autonomi o sugli altri Ordini melitensi, che sfuggono alla sua giurisdizione, e che hanno diritto di esistere quanto il S.M.O.M. stesso: anche con il riconoscimento della piena Sovranità dell'Ordine di Malta di via Condotti, esso rimane *par inter pares* alla luce del diritto internazionale degli Ordini cavallereschi.

Si produce conseguentemente copia autentica della sentenza del tribunale civile e penale di Padova (all. n. 6), pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (all. n. 7), da cui emerge in maniera giuridicamente indiscutibile come, per quanto qui interessa, il principe Peter Joseph Iossif è Sovrano Principe Gran Maestro effettivo dell'Ordine Ecumenico Ospedaliero di San Giovanni – Cavalieri di Malta (ovvero dell'*Ecumenical Hospitaller Order of Saint John Knights of Malta*) – con la relativa pretesione e con le connesse prerogative del *ius maiestatis* e del *ius honorum*, anche ai fini della concessione di titoli





cavallereschi e nobiliari di emanazione statutaria della Gran Maestranza del predetto Ordine –, nonché come gli spettò la qualità di soggetto di diritto internazionale pubblico, anche ai sensi delle rigide e restrittive leggi italiane competenti, pure ai fini dell'esercizio del diritto di legazione attiva e passiva a condizione di reciprocità con altri soggetti di diritto internazionale pubblico.

E tale sentenza arbitrale, secondo la *Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere* (trattato internazionale multilaterale firmato nell'ambito della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a New York il 10 giugno 1958, entrato in vigore il 7 giugno 1959), potrebbe essere resa agevolmente esecutiva anche negli Stati Uniti d'America, che vi hanno aderito il 30 settembre 1970.

Emblematica ed esemplare la vicenda dell'Ordine *Knights Hospitallers of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights of Malta – the Ecumenical Order*, e ciò con particolare riferimento alla controversia del suo “*Florida Priory*” con il S.M.O.M., che induce a considerare il S.M.O.M. di via Condotti nulla più che *par inter pares*. Mi riferisco alla vicenda giudiziaria instaurata presso l'*United States District Court – Southern District of Florida* (28 febbraio – 2 marzo 2011, decisa il 29 settembre 2011 in West Palm Beach, Florida), innanzi al Magistrato – “United States District Judge” – dott. Kenneth L. Ryskamp.

Quest'Ordine va considerato in linea con la tradizione russo-ortodossa, dato che ha origine da un gruppo di Cavalieri i quali riconobbero quale 71° Gran Maestro il Principe Alexander Mikhailovic (morto nel 1933). Non volendo riconoscere quale successore Andrei Vladimirovic, figlio di un cugino del Gran Maestro, questi Cavalieri transitarono nell'Ordine statunitense, riconoscendo come 72° Gran Maestro Cronian Edelen de Burgh. Quando poi Roberto II Paternò Castello di Carcaci rivendicò il Gran Magistero per la Dinastia Paternuense, passarono nelle sue fila (73° Gran Maestro). A questo punto decisero che era tempo di costituire un Ordine Autonomo: al 74° Gran Maestro principe Giorgio Korey-Krzeczowski, Gran Croce di Giustizia, Conte di Serrabone, avvenuta nel 1993, seguì quella del principe Joseph Frendo Cumbo de Torre Sarrocca (75°), dal 1997 al 2006. Attualmente è in





carica il principe Nicholas E.S. Papanikolaou (76°). L'Ordine ha diversi Priorati, fra i quali quello di Florida, che è protagonista dell'evento giudiziario di cui ho appena accennato. Il S.M.O.M. denunciò il Priorato di Florida (2011) in quanto riteneva che il "Trademark" (il vessillo ufficiale dell'Ordine) depositato da quest'ultimo – secondo le leggi vigenti negli Stati Uniti – imitasse quello suo. Si giunse così in aula. Oltre che di aver 'copiato' il vessillo, il S.M.O.M. accusava il Priorato di falsa pubblicità, competizione in concorrenza sleale, fallaci pratiche affaristiche. Dopo aver tracciato la storia del suo Ordine, il S.M.O.M. nega la validità dell'elezione dello Zar Paolo I, giacché sposato, non cattolico, non membro dell'Ordine, e in quanto il Papa non fece mai pervenire il suo *placet*. Inoltre, il S.M.O.M. puntualizza che, come Associazione secondo il diritto statunitense, esiste a New York dal 1926, a San Francisco dal 1953, a Washington (come "Associazione Federale") dal 1974. Il Priorato, mediante i suoi difensori, fornisce la sua versione dei fatti: l'elezione dello Zar Paolo I fu valida e approvata dal Papa; in tempi più recenti si è avuta la rifondazione con la denominazione ufficiale di *Knights Hospitallers of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights of Malta – the Ecumenical Order*. L'Ordine Ecumenico ha costituito vari Priorati, dei quali uno è quello della Florida. Viene ricordata l'Assemblea del 1908 e, subito dopo, la registrazione, il 18 febbraio 1911, dell'Ordine Ecumenico nel New Jersey come "The Knights of Malta, Inc." La "Corporazione" fra il 1953 e il 1958 muta varie volte denominazione, fino alla denominazione attuale (U.S. Trademark Registration, 11 marzo 1958, nel Delaware). Inoltre, sia Papa Giovanni Paolo II, sia Papa Benedetto XVI, hanno inviato l'Apostolica benedizione per le attività caritatevoli e umanitarie dell'Ordine Ecumenico, segno che lo consideravano non falso o abusivo ma parallelo al S.M.O.M. In conclusione, la Corte, giustamente, si ritiene incompetente a giudicare in campo di "religious or historical disputes". Neppure può giudicare se uno dei due Ordini contendenti è quello "giusto e legittimo". La Corte giudica sulla questione dei "Trademark". Innanzi tutto, ben diversi sono i vessilli dei due Ordini, per cui non vi può essere stata 'copiatura' da parte dell'Ordine Ecumenico. Quanto all'accusa di "concorrenza sleale", essa cade, in quanto l'Ordine Ecumenico mette bene in chiaro la sua storia e la sua dirigenza, che non può essere

18





confusa per quella del S.M.O.M. La Corte respinge quindi l'accusa mossa dal S.M.O.M. al Priorato di Florida, e ordina che le RegISTRAZIONI del “*Trademark*” del S.M.O.M. siano cancellate, in quanto irregolari per la legge vigente sul “*Trademark*” (29 settembre 2011, West Palm Beach, Florida).

La storia comparata dei due Ordini è sostanzialmente esatta. L'uno non esclude l'altro. Il S.M.O.M. è un Ordine militare, religioso, sovrano, ma sottoposto alla Chiesa Cattolica; l'Ordine Ecumenico è un Ordine laico, filantropico, regolarmente registrato negli U.S.A., come pure legittimi sono anche l'Ordine “Knights of Malta – O.S.J.” del G.M. Sir Barry Garland, e l'Ordine “The Ecumenical Order” del G.M. Sir Michele Papanikolaou, in virtù della loro registrazione secondo la Legge degli U.S.A., il che vale anche per l'Ordine di cui oggi è causa e di cui è Gran Maestro il principe Peter Joseph Iossif, anche secondo quanto accertato e riconosciuto da sentenza della magistratura italiana.

19

In ordine alla problematica concernente la legittimità dell'utilizzo della croce da parte dell'Ordine Ecumenico Ospedaliero di San Giovanni – Cavalieri di Malta, *Ecumenical Hospitaller Order of Saint John Knights of Malta* (giusta attestazione del 19 Novembre 2001 presso *The House of Representatives of the Commonwealth of Pennsylvania*), si rileva innanzitutto che la croce ottagonata è contenuta nel simbolo civico della città di Amalfi

Ciò, in quanto, “circa il 1020, alcuni mercanti di Amalfi, a capo dei quali era fra' Gerardo da Scala, ottennero dal califfo d'Egitto la facoltà di poter costruire presso il S. Sepolcro un ospedale dedicato a San Giovanni ed una chiesa dal titolo di Santa Maria dei Latini. Tale fu l'origine del glorioso Ordine dei cavalieri gerosolimitani, che poi furono di Rodi e infine di Malta” (*Enciclopedia Italiana Treccani, sub Amalfi. - II, 748*). Ancora (*ibidem, sub Malta, Ordine di. - XXII, 47*), “l'ordine ebbe origine nel secolo XI da un ospizio per l'assistenza ai pellegrini istituito dagli Amalfitani a Gerusalemme”.





Anche Carlo Augusto Bertini Frassoni, nell'opera *Il Sovrano Militare Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta* (p. 1, con concorde corredo bibliografico), accredita l'ipotesi che i nobili di Amalfi avessero fondato nel 1020 l'Ordine dell'Ospedale, chiamato poi di Malta.

Ad abundantiam, nella Rivista Araldica del 1920 (p. 63 segg.), Antonio Guerritore, ne *Gli stemmi civici dell'antica Repubblica Amalfitana*, cita l'opera *Istoria della Città e Costiera d'Amalfi*, di Matteo Camera (Napoli, Fibrano, a. 1836), ove si legge che "ebbe poi questa Città in uso varii stemmi: ... nella parte destra la croce bianca in campo nero, cioè l'origine de' cavalieri Gerosolimitani"; ancora, l'opera di Scipione Gazzella *Descrizione del Regno di Napoli* (1601, p. 66) conferma che "lo stemma della città di Amalfi è ivi descritto: nel 1° di rosso alla croce di argento, della Religione di San Giovanni di Gerusalemme, allusivo alla fondazione amalfitana di tale glorioso e potente Ordine".

20

Numerosissime furono quindi gli Ordini cavallereschi che utilizzarono la croce amalfitana: molti indipendenti, fra cui l'Ordine Miliare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme; l'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme; il Sovrano Militare Ordine di Malta; il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (e le sue istituzioni indipendenti in Germania, Inghilterra, Danimarca, Spagna, Svezia, Paesi Bassi); l'Ordine Reale dei Cavalieri Spagnoli di San Giovanni Battista; il *Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights of Malta*; il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Priorati Autonomi Riuniti (tale elenco è tratto da *Ordini Cavallereschi – Storia e Decorazioni*, Vincenzo Privitera, Catania, 1982).

Ma non solo gli Ordini d'origine gerosolimitana hanno impresso il simbolo della città di Amalfi: infatti, del tutto esemplificativamente (*Orders, Medals and Decorations of Britain and Europe*, Paul Hieronymussen, 1967), la croce costituisce parte integrante dell'insegna di Ordini statuali, fra cui l'Ordine di San Olaf (Norvegia); il Nobilissimo Ordine dei Serafini (Svezia); il Reale Ordine della Spada (Svezia); il Reale Ordine della Stella Occidentale (Svezia); il Reale Ordine di Vasa (Svezia); il Reale Ordine Vittoriano (Gran Bretagna); l'Ordine Militare di





Guglielmo (Olanda); l'Ordine Civile del Merito del Leone Olandese; l'Ordine di Orange-Nassau (Olanda); l'Ordine di Leopoldo (Belgio); l'Ordine della Corona (Belgio); l'Ordine di Leopoldo II (Belgio); l'Ordine del Leone d'Oro della Casa di Nassau (Lussemburgo); l'Ordine di San Giovanni e di Malta (Austria); l'Ordine di Carlo III (Spagna); l'Ordine di San Raimundo de Penafort (Spagna); l'Ordine dello Speron d'Oro (Città del Vaticano); l'Ordine di San Gregorio Magno (Città del Vaticano); l'Ordine di San Silvestro (Città del Vaticano).

Le insegne degli Ordini elencati - e numerosi altri con il medesimo emblema - sono riprodotti nel *Repertorio Iconografico degli Ordini Cavallereschi*, dello scrivente Don Francesco Maria Mariano duca d'Otranto (Padova, 2004).

Se ne può facilmente dedurre che la croce ottagonata è un simbolo cavalleresco che è del tutto arbitrario ritenere esclusivo di questo o quell'Ordine, mentre costituisce appannaggio di innumerevoli Ordini equestri, come si è agevolmente dimostrato.

21

Pertanto se ne ricava che è affatto aberrante contestare l'utilizzo dell'insegna predetta da parte di questo o di quell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, attesa altresì l'originalità di ciascun emblema, data dalla combinazione della croce a otto punte con altri e diversi simboli equestri.

E comunque la croce dell'Ordine Ecumenico Ospedaliero di San Giovanni - Cavalieri di Malta, *Ecumenical Hospitaller Order of Saint John Knights of Malta* è cimata di corona imperiale bizantina a differenza dello S.M.O.M. che ha corona reale foderata di un tocco di velluto nero.

Dichiariamo fedelmente di aver adempiuto al mandato affidatoci al solo scopo di verità e facciamo presente che tale parere *pro veritate* non involge né pregiudica eventuali diritti di terzi.

Con osservanza.



Il Presidente
S.G. Don Francesco Maria Mariano
duca d'Otranto
Don Francesco Maria Mariano
duca d'Otranto

